



**CULTI MILANO S.P.A.**

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**29 Marzo 2022  
In vigore dal 1 luglio 2022**

**CULTI MILANO S.p.A**

**SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA / CORPORATE HEADQUARTERS:** via dell' Aprica, 12 20158 Milano

T +39 02 49784974 F Ufficio Commerciale/Acquisti +39 02 49789135 F Ufficio Amministrativo +39 02 49789166 PEC cultimilano@inpec.it  
culti@culti.com www.culti.com

N. REG.IMP/MB/N. BUSINESS REG. MB PL. - C.F./VAT - FISCAL CODE IT 08897430966 CAP.SOC. Euro 3.095.500,00 Interam. vers./Fully paid-up capital Euro 3.095.500,00 REA: MI2055576

## Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Culti Milano S.p.A. (di seguito la “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla ammissione delle azioni della Società sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).

In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”), Borsa Italiana S.p.A., in data 25 ottobre 2021, ha emesso le proprie disposizioni in materia di Parti correlate, destinate ad essere applicate dalle società con titoli quotati sull’EGM (le “**Disposizioni Parti Correlate EGM**”).

La presente Procedura, nella sua versione modificata ai sensi delle citate Disposizioni Parti Correlate EGM, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022, entrerà in vigore il 1 luglio 2022.

Si ricorda in ogni caso che le Disposizioni Parti Correlate EGM sono fondate sul Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento 17221/2010**” o “**Regolamento CONSOB**”).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle Disposizioni Parti Correlate EGM nonché alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) di volta in volta vigenti.

Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento CONSOB, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Amministratori Indipendenti**”: indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi della sezione “Definizioni”, paragrafo 1, lett. h) delle Disposizioni Parti Correlate EGM;

“**Amministratori non Correlati**”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate ai sensi della sezione “Definizioni”, paragrafo 1, lett. g) delle Disposizioni Parti Correlate EGM;

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

“**Comitato Parti Correlate**” indica il comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, fermo restando che – fintanto che e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figura un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la presenza del Presidente del Collegio Sindacale;

“**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**”: indica le “*condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*” ai sensi della sezione “Definizioni”, paragrafo 1, lett. e) delle Disposizioni Parti Correlate EGM;

**“Consiglio di Amministrazione”**: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

**“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: indica i *“dirigenti con responsabilità strategiche”* come definiti nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente;

**“Operazioni con Parti Correlate”** o **“Operazioni”**: indica le operazioni con parti correlate definite e disciplinate dall’Allegato 1 delle Disposizioni Parti Correlate EGM di volta in volta vigente;

**“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate”**: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate dalla Società con Parti Correlate a quest’ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

**“Operazioni di Importo Esiguo”**: indica l’operazione o le operazioni con Parti Correlate il cui prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, euro 70.000,00 (al netto dell’IVA e di eventuali diritti), se nei confronti di persone giuridiche, ed Euro 30.000,00 (al netto dell’IVA e di eventuali diritti) se nei confronti di persone fisiche, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate. Qualora l’importo riguardasse persone fisiche, legate da rapporto di lavoro subordinato, l’importo va inteso quale costo aziendale per anno;

**“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: indica le *“operazioni di maggiore rilevanza”* come definite sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni Parti Correlate EGM;

**“Operazioni di Minore Rilevanza”**: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

**“Operazioni Ordinarie”**: indica le *“operazioni ordinarie”* che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria, come indicato nel paragrafo 1, lett. d) delle Disposizioni Parti Correlate EGM;

**“Organo Delegato”**: indica ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’articolo 2381, comma 2, c.c.;

**“Parti Correlate”**: indica le *“parti correlate”* come definite nell’Allegato 1 delle Disposizioni Parti Correlate EGM;

**“Presidi Equivalenti”**: indica i presidi indicati nell’Articolo 5 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

**“Soci Non Correlati”**: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

**“Società Controllata”**: indica la *“società controllata”* come definita nell’Allegato 1 delle Disposizioni Parti Correlate EGM;

**“Società Collegata”**: indica la *“società collegata”* come definita nell’Allegato 1 delle Disposizioni Parti Correlate EGM.

## Articolo 2

### Esclusioni

1. In conformità alle Disposizioni Parti Correlate EGM, la presente Procedura non si applica:
  - (a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ex articolo 2389, comma 3, c.c.; alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
  - (b) alle Operazioni di Importo Esiguo;
  - (c) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
  - (d) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di comunicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni Parti Correlate EGM, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 delle medesime Disposizioni, la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, controparte, oggetto e corrispettivo delle operazioni concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società comunicano altresì le suddette informazioni agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate entro 7 giorni dalla dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
  - (e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 delle Disposizioni Parti Correlate EGM, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
  - (f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 delle Disposizioni Parti Correlate EGM, qualora all'operazione con Parte Correlata si applichi l'articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non si applicano le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell'articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) e g) delle Disposizioni Parti Correlate EGM;
  - (g) nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è possibile prevedere, nei casi di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 2 delle Disposizioni Parti Correlate EGM e in ogni caso ferma la riserva di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione a deliberare Operazioni di Maggiore Rilevanza, che le Operazioni con Parti Correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 delle Disposizioni Parti Correlate

EGM, a condizione che:

- (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'operazione;
  - (ii) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
  - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'Organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - (iv) la relazione e le valutazioni *sub* (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 10 della presente Procedura;
  - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'articolo 17 del Regolamento EGM;
- (h) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società; gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 9 della presente Procedura;
- (i) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 cod.civ.;
  - b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 cod.civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

2. Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dagli articoli 10 e 12 del Regolamento Emittenti EGM, ove applicabili.

Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 2 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti

Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'Articolo 11 della presente Procedura.

## II. ASPETTI PROCEDURALI

### Articolo 3

#### Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

1. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza è rimessa alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che ai sensi di legge o di statuto la competenza non sia riservata alla Assemblea dei soci. L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza è invece rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, salvo che ai sensi di legge o di statuto la competenza non sia riservata alla Assemblea dei soci. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
2. Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate il relativo parere motivato in materia, fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare. Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia devono essere fornite allo stesso, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate. Copia del parere sarà allegata al verbale della riunione del Comitato.
3. Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta rispettando il limite di spesa pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dell'Operazione con Parti Correlate. Nel caso in cui il Comitato decidesse di avvalersi della collaborazione di uno o più esperti indipendenti, il Comitato deve condurre specifica verifica della indipendenza degli esperti indipendenti, prima del loro formale incarico, applicando i criteri previsti dal tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 2 delle Disposizioni Parti Correlate EGM. Il Comitato può richiedere le informazioni sulle eventuali relazioni degli esperti richiedendo agli stessi il rilascio di formale dichiarazione. Il Comitato motiva l'irrilevanza delle eventuali relazioni economiche ai fini del giudizio sull'indipendenza.
4. L'Organo Delegato assicura che i componenti del Comitato Parti Correlate ricevano, tempestivamente ed in ogni caso con congruo anticipo prima della approvazione dell'Operazione con Parti Correlate, via e-mail o fax, complete e adeguate informazioni in merito alle Operazioni con Parti Correlate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione con Parti Correlate siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Qualora l'operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o l'Organo Delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della operazione proposta e comunque almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
  - l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
  - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;

- l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione.
  - nonché le motivazioni per cui si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
5. In occasione di ciascuna operazione con Parti Correlate sottoposta al vaglio del Comitato Parti Correlate, i componenti dello stesso dichiarano l'assenza di un rapporto di correlazione con riferimento alla specifica operazione e confermano la propria qualifica di amministratore non correlato, ai sensi della presente Procedura. Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato siano qualificabili come soggetti correlati in relazione ad una operazione sottoposta al vaglio del Comitato (i) essi devono darne prontamente notizia agli altri componenti del Comitato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e (ii) il Consiglio di Amministrazione procede all'applicazione dei Presidi Equivalenti.
  6. Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391 cod. civ., gli amministratori per i quali sussista un interesse in conflitto con quello della Società nella operazione possono partecipare alla discussione ma hanno obbligo di astensione dalla votazione.
  7. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
  8. La medesima procedura di cui al presente Articolo 3 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
  9. Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.
  10. Qualora il Consiglio si sia avvalso di esperti indipendenti, il Documento di cui al successivo articolo 10 della presente Procedura evidenzia anche quanto richiesto dall'articolo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob, incluse le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e per valutare la loro indipendenza.
  11. Il Comitato Parti Correlate riceve almeno una volta l'anno (entro il 28 febbraio) informazioni in merito all'applicazione da parte della Società dei casi di esenzione relativamente ad Operazioni di Maggiore Rilevanza nell'anno precedente.
  12. Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 11 che precede, il Comitato Parti Correlate riceve dagli Organi Delegati una informativa indicante l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio precedente avvalendosi dell'esclusione relativa alle operazioni ordinarie e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Entro l'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Parti Correlate verifica la corretta applicazione di tale esenzione.
  13. In presenza di un parere negativo espresso da parte del Comitato Parti Correlate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**"), deve essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con

le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

#### **Articolo 4**

##### **Comitato Operazioni Parti Correlate**

1. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate si riunisce su richiesta del suo Presidente, individuato in sede di costituzione del Comitato o, in assenza di questi, su richiesta del suo componente più anziano.
2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
3. Le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato.

#### **Articolo 5**

##### **Presidi Equivalenti**

Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

#### **Articolo 6**

##### **Delibere quadro**

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, purché si preveda che:
  - (i) le delibere-quadro indichino il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno;
  - (ii) le delibere-quadro si riferiscano a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
  - (iii) una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.
2. L'approvazione di tali delibere avverrà nel rispetto delle disposizioni previste per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui all'Articolo 3 che precede.



3. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 3 che precede.
4. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza della presente Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 10 della presente Procedura.
5. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere - quadro nel trimestre di riferimento.  
In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:
  - la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
  - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
  - le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
  - le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

#### **Articolo 7**

##### **Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza**

1. Ove consentito dallo Statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 3 che precede.  
Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (come *infra* definito).
2. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
3. Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM.

### III. OBBLIGHI INFORMATIVI

#### Articolo 8

#### Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate e di operazioni sul capitale" della Società, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere:
  - la descrizione della Operazione;
  - l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
  - la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
  - l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come *infra* definito);
  - l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se lastessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'Articolo 2 che precede;
  - l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

#### Articolo 9

#### Obblighi informativi periodici

1. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tremese, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.
2. Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
  - la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
  - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
  - le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati, nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
  - l'applicazione di eventuali esenzioni ai sensi della presente Procedura.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
  - le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
  - le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
  - qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
4. Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come *infra* definiti) pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
5. Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso appositamente comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni

dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

## Articolo 10

### **Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

1. Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata o da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 3 delle Disposizioni Parti Correlate EGM (il "**Documento Informativo**").
2. L'obbligo di predisposizione del Documento Informativo sorge anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni Parti Correlate EGM. Ai fini di tale previsione rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere (ove esistenti) mentre non devono essere considerate le Operazioni escluse dall'Articolo 2 della presente Procedura. Fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**"), Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le modalità indicate dall'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
3. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.
4. Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia. La Società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.
5. Nei termini previsti dai commi 3 e 5 del presente Articolo, la Società deve altresì mettere a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo di cui al comma 1, o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti, inclusi quelli di cui si sia eventualmente avvalso il

Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni Parti Correlate EGM, motivando tale scelta.

6. Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento EGM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 12, 14 e 15. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento EGM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora le informazioni di cui al presente comma siano pubblicate in documenti separati possono includere, mediante riferimento, l'informazione già pubblicata.

#### IV. ALTRE DISPOSIZIONI

##### Articolo 11

##### Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate

1. Le disposizioni di cui all'Articolo 3 della presente Procedura trovano altresì applicazione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate che siano per prassi o per disposizione interna o di legge, soggette all'esame o alla preventiva approvazione da parte di specifici organi della Società.
2. Prima di effettuare un'Operazione, la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna verifica se la controparte rientri fra le Parti Correlate, se l'Operazione non sia di Importo Esiguo ovvero esente ai sensi della presente Procedura. La Società Controllata informa quindi tempestivamente l'Organo Delegato della Società, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.
3. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente sia della Società che della Società Controllata di esaminare e approvare l'Operazione.
4. Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.
5. Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata:
  - fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi applicabili;
  - predisporre una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
6. Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente Articolo 11, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento EGM.

**Articolo 12**

**Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate**

Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR"), la Società provvede senza indugio a comunicare le informazioni privilegiate (come definite dall'articolo 7 del MAR) che riguardano la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni privilegiate. Per informazioni in merito ai suddetti obblighi di comunicazione si rinvia alla procedura in materia di gestione delle informazioni privilegiate adottata dalla Società in data 31 maggio 2017, e successive modifiche.

**Articolo 13**

**Vigilanza sulla Procedura**

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati dalle Disposizioni Parti Correlate EGM, dal Regolamento EGM e dal Regolamento 17221/2010, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile.

**Articolo 14**

**Modifiche**

La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'articolo 1, terzo comma delle Disposizioni Parti Correlate EGM.

**Articolo 15**

**Entrata in vigore della Procedura**

La presente Procedura è entrata in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'EGM (già AIM Italia).

Le modifiche apportate alla presente Procedura dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022 sono in vigore a decorrere dal 1 luglio 2022.